



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO – SPORT PER TUTTI**

AOO_081/PROT/ 30-07-2020 / 0003904

Protocollo in uscita

*Trasmissione esclusivamente in modalità telematica ai
sensi del d.lgs. 82/2005, se non diversamente indicato*

Direttori Generali

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliero
Universitarie
- degli IRCCS pubblici e privati
- degli Enti Ecclesiastici Casa Sollievo
della Sofferenza, Panico e Miulli

e per il loro tramite

ai **Direttori Amministrativi**

ai **Responsabili aziendali dei sistemi
informativi**

ai **CUP Manager**

ai **Responsabili URP**

InnovaPuglia S.p.A. (SIST Puglia)

Exprivia S.p.A. (Edotto)

e p.c.

**Sezione Strategia e Governo
dell'Offerta**

**Struttura speciale di comunicazione
istituzionale**

AIOP

Confindustria sanità

ARSOTA

ARIS

**Oggetto: Abolizione della quota fissa a ricetta per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esenti.**

Come noto l'articolo 1, comma 446 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per l'anno 2020) prevede quanto segue: *"Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO – SPORT PER TUTTI**

di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796".

Per quanto sopra si rappresenta che alle ricette di specialistica ambulatoriale erogate a decorrere dal prossimo **1 settembre** non si deve applicare la quota fissa a ricetta di 10,00 euro aggiuntiva della quota di compartecipazione. Si precisa che fa riferimento per l'abolizione della quota fissa la data di erogazione della prima prestazione in ricetta a prescindere da quando la ricetta sia stata prescritta o prenotata.

Si rammenta altresì che conseguentemente dal **1 settembre** cessano anche le disposizioni della delibera n. 273 del 02.03.2020 avente ad oggetto: "Riduzione della quota fissa per ricetta di prestazioni di specialistica ambulatoriale in attuazione del Decreto 12 febbraio 2019 del Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze".

Si invitano, pertanto, tutte le strutture in indirizzo a voler adeguare per tempo i propri sistemi di prenotazione e cassa ticket alle suddette disposizioni normative, chiedendo alle Aziende Sanitarie Locali di voler diffondere la presente alle strutture private accreditate del proprio territorio.

Alle società InnovaPuglia S.p.A. e Exprivia S.p.A. si chiede di apportare le necessarie modifiche rispettivamente al Sistema di Accoglienza Regionale della ricetta dematerializzata (SIST Puglia) ed al sistema informativo regionale Edotto ai fini della corretta contabilizzazione delle ricette, nonché di pubblicare la presente nei rispettivi portali al fine di assicurarne la massima diffusione.

Si trasmette la presente alla Struttura speciale di comunicazione istituzionale per gli aspetti di comunicazione ai cittadini che riterrà più opportuni.

Ulteriori indicazioni operative potranno essere fornite sulla base di eventuali chiarimenti che dovessero pervenire dalle Amministrazioni centrali.

Cordiali saluti.

Il Dirigente della Sezione RST

(Vito Bavaro)

Il Dirigente della Sezione AFC

(Giovanni Benedetto Pacifico)

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro